



**REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA
BIANCHI-MELACRINO-MORELLI
REGGIO CALABRIA**

Prot. n° 1849 del 11/09/12

Reggio Calabria

OGGETTO: Procedura apertura per la progettazione ed esecuzione dei lavori del Progetto OM/01/2 "Completamento e rifunzionalizzazione del nuovo presidio Morelli di Reggio Calabria". Intervento AORC/04. CIG 4432588F51

RISPOSTA AI QUESITI

QUESITO N° 1

La scrivente società è in possesso della categoria OG11 di classe IV che secondo le normative vigenti è comprensiva della categoria specialistica richiesta OS 28, per cui, a nostro avviso nulla osta alla partecipazione.

Si fa presente che lo stesso ente ha recepito in altra procedura, quanto previsto dalle normative vigenti dando parere favorevole.

La scrivente società è in possesso della Categoria OS 30 di classe IV

RISPOSTA AL QUESITO N° 1

L'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Il possesso della qualifica OS28 classifica III può essere validamente sostituito dal possesso della qualifica OG11 classifica III o superiore ; il possesso della qualifica OS 30 classifica III può essere validamente sostituito dal possesso della qualifica OG11 classifica III o superiore. Ai fini della partecipazione alla presente gara, oltre all'attestazione SOA di qualificazione nella categoria OG1 classifica IV, possono partecipare le imprese che, in luogo delle qualificazioni nelle categorie OS28 classifica III e ed OS 30 classifica III, siano in possesso della attestazione SOA di qualificazione nella categoria OG 11 per una classifica di importo pari o superiore a € 2.245.979/91

QUESITO N° 2

In riferimento alla procedura in oggetto si chiede di chiarire se il possesso delle categorie OS6, OS4, OS7 e OS18b è condizione indispensabile per partecipare alla procedura?

Nello specifico l'art. 107 DPR 207/2010 pone l'obbligo di indicare nel bando tutte le categorie diverse dalla prevalente e dalle "super specializzate", in due casi:

- 1) qualora di importo superiore al 10 % dell'importo complessivo dell'opera*
- 2) qualora di importo superiore a 150.000/00 Euro*

L'art. 108 stabilisce che tutte le categorie generali (OG) e le specializzate (OS) a qualificazione obbligatoria (cioè tutte eccetto le OS 1, 6, 7, 23, 26) possano essere eseguite solo da imprese qualificate. Pone perciò un vincolo che non riguarda la partecipazione alla gara, ma all'esecuzione dei lavori.

Tutto ciò premesso, la scrivente è in possesso della categoria OG1 VII quindi per le categorie OS6 OS4 OS7 e OS 18 non possedendo la relativa qualificazione potrà indicare dette categorie in sede di offerta come lavorazioni che verranno subappaltate al 100% ?

RISPOSTA AL QUESITO N° 2

Si rimanda alla lettura agli artt. 92, 107, 108 e 109 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., nonché alla lettura dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

QUESITO N° 3

Con riferimento ai requisiti di ordine speciale richiesti al punto 4.2.1 del disciplinare (attestazioni SOA) e considerato che ai sensi dell'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 << l'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta>>, si chiede di confermare che il possesso della qualifica OS28 –classifica III e della qualifica OS30 –classifica III può essere validamente sostituito, ai fini dell'ammissione alla gara, dal possesso della qualifica OG11 – classifica III o superiore (oltre, ovviamente, al possesso della qualifica OG1 – classifica IV o superiore.

RISPOSTA AL QUESITO N°3

L'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Il possesso della qualifica OS28 classifica III può essere validamente sostituito dal possesso della qualifica OG11 classifica III o superiore ; il possesso della qualifica OS 30 classifica III può essere validamente sostituito dal possesso della qualifica OG11 classifica III o superiore. Ai fini della partecipazione alla presente gara, oltre all'attestazione SOA di qualificazione nella categoria OG1 classifica IV, possono partecipare le imprese che, in luogo delle qualificazioni nelle categorie OS28 classifica III e ed OS 30 classifica III, siano in possesso della attestazione SOA di qualificazione nella categoria OG 11 per una classifica di importo pari o superiore a € 2.245.979/91.

QUESITO N° 4

Con riferimento alle classi e categorie di progettazione indicate al punto 1.6 del Disciplinare , si chiede di confermare che il possesso della classe VI cat. a può essere validamente sostituito, ai fini dell'ammissione alla gara, dal possesso della classe VI ma di categoria maggiore (cat. b)

RISPOSTA AL QUESITO N°4

Relativamente all'oggetto specifico della classifica VI di progettazione, vista la tabella allegata al DM 4 aprile 2001, è ammessa la partecipazione di soggetti in possesso di Classe VI cat. b, oltre, naturalmente, alle classifiche Id, Ig, IIIa, IIIb e IIIc.

QUESITO N° 5

Con riferimento ai requisiti di ordine speciale previsti al punto 4.2.2 del disciplinare di gara (requisiti per la progettazione) si chiede come si soddisfa il requisito, imposto ai tecnici di cui alle lettere a), b) e c) (responsabile della progettazione, progettista senior e junior), del possesso di "esperienza specifica nel settore" e "progettazione specifica nel settore", non essendo specificato in nessuna parte della normativa di gara cosa si intenda per "settore".

RISPOSTA AL QUESITO N°5

I tecnici dovranno avere l'esperienza specifica nel settore della progettazione di:

- opere edili, strutturali e di finitura in genere;
- opere impiantistiche, idrico, termico, climatizzazione, sanitarie, antincendio;
- opere impiantistiche elettriche e speciali.

QUESITO N° 6**Allegato 5 Offerta economica**

Allega cronoprogramma di offerta ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del DPR n. 207/2010.

Questo cronoprogramma in quale busta deve essere messo?

Bisogna fare una dichiarazione dove si dichiara il tempo offerto oppure basta un crono programma come quello riportato negli allegati tecnici della gara?

RISPOSTA AL QUESITO N°6

Ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del DPR 207/2010 nei casi di procedure di cui all'art. 53, comma 2, lettere b) e c) del codice dei contratti come quella in esame, il crono programma è presentato dal concorrente unitamente all'offerta.

Il suddetto cronoprogramma deve essere inserito nella busta B "Offerta Tecnica".

E' sufficiente un cronoprogramma come quello riportato negli elaborati progettuali, purché si evinca chiaramente la riduzione dei tempi.

QUESITO N° 7**Allegato 2: Modello di dichiarazione dati sogg. Partec.**

Allega (alternativamente)

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Bisogna fare una dichiarazione a parte oppure è sufficiente sbarrare la parte d'interesse?

Cosa si intende per alternativamente, visto che i primi due punti non si escludono a vicenda?

RISPOSTA AL QUESITO N°7

Per come riportato nel disciplinare occorre allegare una specifica dichiarazione.

La richiesta riportata nel disciplinare di gara rispecchia fedelmente le previsioni di cui al comma 2 dell'art.38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e la stessa richiesta rappresenta tre diverse possibili ipotesi.

QUESITO N° 8**Punto 8) pag. 16 del disciplinare di gara**

Dichiarazione di impegno di un istituto bancario, ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, di rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui al successivo punto 7.1 lettera del presente Disciplinare qualora l'offerente risultasse aggiudicatario dell'appalto.

Tale dichiarazione si supponga possa essere fatta anche da un'assicurazione anche perché nel punto 7) la cauzione provvisoria può essere fatta a scelta da un istituto bancario o assicurazione.

RISPOSTA AL QUESITO N°8

Si, la dichiarazione può essere fatta da un fideiussore a scelta tra un istituto bancario o una assicurazione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

